



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 173 DEL 12 dicembre 2002

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, V. Presidente, dal dott. Franco Corbo e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componenti, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del V. Procuratore Federale avv. Alberto Fumagalli, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 12 dicembre 2002, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 16

a) RECLAMI

Reclamo, con procedura d'urgenza, della Soc. LAZIO: avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Fernando **COUTO** (gara Roma-Internazionale del 7/11/02 – C.U. n. 171 del 10/11/02).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto, in applicazione dell'art. 31, comma a3), del C.G.S., al calciatore Fernando Couto, tesserato per la Soc. Lazio, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara, per il comportamento tenuto durante la gara Lazio-Internazionale del 7/12/2002, ha proposto reclamo d'urgenza la Soc. Lazio, chiedendo la revoca della sanzione o, in subordine, la sua riduzione.

A sostegno del gravame, si rileva, innanzitutto, che la sanzione inflitta al Couto sarebbe eccessivamente afflittiva in relazione ai fatti verificatisi e, in particolare, al precedente comportamento provocatorio del giocatore avversario.

In secondo luogo, la difesa sostiene che la condotta del Couto non sarebbe stata svincolata dall'azione di gioco e non avrebbe avuto il carattere della violenza, non suscettibile quindi - come tale - di prova televisiva.

Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e visionato il filmato televisivo, rileva che il gravame non è fondato.

Il Giudice Sportivo ha assunto il provvedimento avvalendosi di immagini televisive idonee a fornire piena garanzia tecnica e documentale ai sensi dell'art. 31, comma a3), del C.G.S. Dagli atti ufficiali e dalla visione del filmato televisivo, questa Commissione ritiene che la ricostruzione dell'episodio effettuata dal Giudice Sportivo sia corretta e del tutto condivisibile.

Risulta, infatti, che, mentre l'azione si stava svolgendo in altra zona del campo, il calciatore Couto ha colpito un avversario con un calcio alla testa.

Si deve altresì ritenere che tale comportamento fosse intenzionale, potendo quindi definirsi violento. Appaiono del tutto irrilevanti le considerazioni svolte nella memoria difensiva relative ai momenti precedenti e successivi il fatto.

Quanto alla commisurazione della pena, vanno considerate le modalità attraverso le quali il gesto è stato compiuto (un calcio) e la zona del corpo colpita (la testa dell'avversario): modalità che connotano il comportamento del giocatore della Lazio di particolare pericolosità per l'integrità fisica del giocatore avversario.

Tale comportamento è stato quindi correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Antonio BENARRIVO – Calciatore Soc. Parma: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 commi 1 e 3 C.G.S.;

Soc. PARMA: violazione art. 3 comma 2 C.G.S. (dichiarazioni alla stampa del 13/11/02).

Il procedimento

Con provvedimento del 13/11/02 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Antonio Benarrivo, calciatore tesserato per la soc. Parma, per rispondere della violazione di cui all'art. 3, comma 1 C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi gravemente lesivi della reputazione di soggetti dell'ordinamento federale e di organismi operanti nell'ambito della F.I.G.C., ed all'art. 4, commi 1 e 3, per avere leso il prestigio, la reputazione e la credibilità dell'istituzione federale, negando la regolarità delle gare e la correttezza dello svolgimento dei campionati. Con lo stesso atto è stata deferita anche la società di appartenenza a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione commessa dal proprio tesserato, ai sensi dell'art. 3, comma 2 C.G.S.

Nei termini stabiliti nell'atto di contestazione degli addebiti l'incolpato ha trasmesso memoria difensiva contestando il tenore delle dichiarazioni che gli erano state attribuite dal "Corriere dello Sport – Stadio" del 13/11/02 e sostenendo a propria discolpa: di essersi

limitato a constatare che per il Parma “sarebbe stato molto difficile vincere un campionato”; di avere inteso dissentire da alcune decisioni arbitrali del recente passato (oggettivamente dannose per il Parma), ma di non aver voluto accusare nessuno di malafede; di essere stato in qualche modo frainteso dal giornalista del “Corriere”, come dimostrato dal fatto che il testo della medesima intervista pubblicata su altro quotidiano sportivo (“La Gazzetta dello Sport”) risultava di tenore ben diverso.

Alla riunione odierna è comparso il V. Procuratore Federale che ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione al Benarrivo ed alla Soc. Parma della sanzione di €8.000,00 ciascuno.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti ritiene che le dichiarazioni attribuite a Benarrivo nell’intervista pubblicata sul “Corriere dello Sport – Stadio” siano censurabili perché sicuramente eccedenti i limiti del lecito esercizio del diritto di critica. Contrariamente a quanto sostenuto nella memoria difensiva, infatti, il Benarrivo non si è limitato alla constatazione di fatti oggettivi ed alla formulazione di giudizi critici del tutto sereni, senza alcuna insinuazione di mala fede, ma ha univocamente evocato (sia pure in termini allusivi ed ironici) l’esistenza di non meglio precisati poteri o soggetti che – evidentemente dall’interno dell’ordinamento federale – avrebbero ostacolato, negli anni passati, la marcia del Parma verso la (possibile) conquista dello scudetto (“*a Parma lo scudetto non te lo faranno mai vincere ... un paio di volte ci siamo andati vicini, eravamo lì a lottare e poi succedevano sempre cose strane, stranissime*”).

Del pari viziato da immotivata impostazione “dietrologica” e come tale idoneo ad attentare la credibilità dell’ordinamento sportivo nel suo complesso è il riferimento fatto dall’incolpato ad un episodio specifico risalente a molte stagioni addietro (concessione di un rigore contro il Parma in occasione di una gara fondamentale per l’assegnazione del titolo di campione d’Italia) come emblematico di un consolidato assetto di potere, coinvolgente anche la classe arbitrale, che sarebbe ostile alla società emiliana. E’ appena il caso di rilevare come di tali trame oscure e pervasive (dirette a condizionare l’operato degli arbitri e quindi a pregiudicare il regolare svolgimento delle gare) Benarrivo non si sia preoccupato di fornire adeguati supporti argomentativi o probatori: ciò che conferma il superamento dei confini della polemica corretta e costruttiva e lo scadimento del discorso a livello di indiscriminata insinuazione diffamatoria.

La memoria difensiva suona indubbiamente come una sorta di ritrattazione, o quanto meno come una minimizzazione della portata lesiva delle precedenti affermazioni che però non sono state smentite nella sede propria ed in forme ufficiali. Ne consegue che non può ritenersi venuto meno il disvalore disciplinare del comportamento oggetto di deferimento. Va dunque affermata la responsabilità del deferito per la violazione contestata, con l’aggravante di cui all’art. 4, comma 3. Valutate tutte le circostanze del caso concreto, appare congrua la sanzione di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere a Antonio Benarrivo la sanzione dell’ammenda di €5.000,00 e alla Soc. Parma la sanzione dell’ammenda di €5.000,00.

Sig. Aldo SERENA: violazione art. 3 comma 1 C.G.S. (dichiarazioni rese a Controcampo il 10/11/02).

In accoglimento dell’istanza di rinvio avanzata dal deferito in data 10/12/2002, la Commissione dispone il rinvio del procedimento a data da stabilirsi.

Sig. Fabio CAPELLO – Allenatore Soc. Roma: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 comma 1 C.G.S.;

Soc. ROMA: violazione art. 3 comma 2, art. 2 comma 4 – Seconda parte - e art. 4 comma 5 C.G.S. (gara Roma-Internazionale del 16/11/02).

Il procedimento

Con provvedimento del 18/11/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Fabio Capello, allenatore della Soc. Roma, per violazione dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 4, commi 1 e 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione ("Il Messaggero", "Corriere dello Sport-Stadio", "La Gazzetta dello Sport", "Tuttosport", "Il Tempo", "Il Giornale" e "La Stampa" del 18/11/2002) giudizi lesivi del prestigio, della reputazione e della credibilità di soggetti dell'ordinamento federale e di organismi operanti nell'ambito federale, e messo in dubbio la regolarità delle gare, l'imparzialità della procedura delle designazioni dei direttori di gara e la correttezza dello svolgimento del campionato.

Con lo stesso atto, il Procuratore Federale ha altresì deferito la Soc. Roma per violazione dell'art. 3, comma 2, dell'art. 2 comma 4 e dell'art. 4, comma 5, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione di €30.000,00 per il Capello e di €30.000,00 per la Soc. Roma.

Sono comparsi altresì il deferito, il rappresentante della Soc. Roma ed i difensori degli incolpati.

In primo luogo, la difesa del deferito Fabio Capello ha eccepito preliminarmente l'incompetenza di questa Commissione, ex artt. 13 comma 1 lett.B, 32 e 33 comma 2 del Regolamento del Settore Tecnico e art. 47 C.G.S.

Nel merito, il deferito Fabio Capello ha innanzitutto negato di aver rilasciato le dichiarazioni di cui al punto 2 dell'atto di deferimento ("Tanto non vi fanno arrivare fino in fondo").

In secondo luogo, il deferito ha precisato come, con le frasi pronunciate, egli non abbia mai voluto mettere in dubbio la credibilità degli organi federali, ma abbia solamente voluto elencare una serie di episodi oggettivamente penalizzanti il risultato agonistico. Tali dichiarazioni intendevano in altre parole – a detta dello stesso deferito – stigmatizzare un clima di generalizzata ostilità nei confronti della Roma da parte della stampa e dell'opinione pubblica.

Infine, la affermata condivisione delle posizioni assunte dal Presidente Sensi era riferibile esclusivamente alle iniziative promosse da quest'ultimo nel corso della passata stagione per una profonda riforma dell'ordinamento calcistico.

Le dichiarazioni non avrebbero comunque, a detta del deferito, alcun contenuto lesivo, trattandosi di affermazioni espressione del legittimo diritto di critica.

Per tali motivi, i deferiti chiedevano il proscioglimento degli addebiti contestati o, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

I motivi della decisione

Relativamente alla questione preliminare sollevata dalla difesa del Capello, questa Commissione osserva che la giurisdizione "domestica" del Comitato Esecutivo del Settore

Tecnico – di cui all’art. 47 C.G.S. – non è assoluta ed esclusiva (nei confronti dei tecnici), dovendo intendersi come residuale rispetto alla competenza “generale” della Commissione Disciplinare di cui all’art. 25 C.G.S. per le violazioni ascritte a tutti i soggetti dell’ordinamento federale.

In particolare, il comportamento del “tecnico” Fabio Capello, “tesserato” per la soc. Roma, è senza dubbio riconducibile – e, quindi, “inerente” – alla sua attività agonistica.

Deve quindi affermarsi la competenza di questa Commissione ex art. 33 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico (non ricorrendo l’ipotesi residuale di cui al comma 2 dello stesso articolo).

Nel merito, la Commissione ritiene che il diritto di critica si concretizza nella espressione di un giudizio o di una opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, in quanto la valutazione di un fatto, per sua natura, non può che essere fondata su una interpretazione necessariamente soggettiva e, dunque, “di parte”. Tuttavia, tale diritto non è assoluto, perché trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al prestigio delle persone, con la conseguenza che non risultano ammissibili né gli attacchi gratuiti e immotivati che mettono in evidenza profili della personalità morale non collegati al fatto cui ci si riferisce, né le contumelie e le insinuazioni di carattere generale volte al discredito dei destinatari.

Non viene qui in evidenza il problema del riconoscimento della libertà di manifestazione del pensiero (che è incontestabile), quanto quello delle modalità del suo esercizio. Che non possono essere tali da oltrepassare il lecito diritto di critica. L’ordinamento sportivo, lungi dal reprimere il diritto dei soggetti dell’ordinamento federale di manifestare liberamente il proprio pensiero, impone agli stessi di mantenere nei confronti di “altre persone o di altri organismi operanti nell’ambito federale”, un contegno rispettoso, in conformità ai doveri generali di lealtà, probità e rettitudine - previsti dal comma 1 dell’art.1 del C.G.S. – che rappresentano il cardine della disciplina sportiva.

Nel caso in questione, alcune delle espressioni utilizzate da Capello travalicano il lecito diritto di critica, perché, considerate unitariamente, si risolvono in una forma di denigrazione dell’ordinamento federale nel suo complesso, accusato di parzialità e, addirittura, di premeditazione in danno della Soc. Roma.

Lo stato d’animo di particolare amarezza conseguente ad una decisione arbitrale ingiusta o ritenuta tale non può in ogni caso giustificare accuse di volontarietà negli errori al deliberato scopo di favorire una squadra ai danni di un’altra.

L’assunto difensivo secondo cui alcune delle dichiarazioni in questione non sarebbero mai state pronunciate dal deferito, non può trovare accoglimento, concretandosi in un mero diniego dell’addebito, non suffragato da alcun riscontro obiettivo e in assenza, come ritenuto da un costante orientamento giurisprudenziale, della formale smentita prevista dall’art. 8 della legge n. 47/48 (“Legge stampa”).

Le affermazioni fatte dall’incolpato (tra le altre, che “gli arbitri stanno legittimando le parole di Sensi”, “ormai siamo stati presi di mira”, “ci stanno facendo pagare le battaglie di Sensi: le ha perse e ora ce ne accorgiamo”), tenuto conto del contenuto letterale e valutate sia nel loro complesso sia nel contesto di riferimento - non offrendo fra l’altro alcun elemento di concreto riscontro - travalicano il lecito diritto di critica, perché adombrano dubbi sulla regolarità dello svolgimento del campionato, nonché sulla correttezza dell’operato degli arbitri.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità di Capello, alla quale segue quella della Società di appartenenza.

Sanzioni eque - tenuto conto della gravità delle dichiarazioni, della loro idoneità a mettere in dubbio la correttezza dello svolgimento del campionato, anche in relazione alla figura professionale del sig. Capello, nonché della risonanza garantita a tali dichiarazioni dai mezzi di comunicazione utilizzati, tenuto altresì conto della sostanziale ritrattazione del Capello in sede dibattimentale - appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 a Fabio Capello e di €15.000,00 alla Soc. Roma.

Sig. Christian PANUCCI – Calciatore Soc. Roma: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;

Sig. Bruno BARTOLOZZI –Tesserato Soc. Internazionale: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;

Soc. ROMA: violazione art. 2 comma 4 – Seconda parte - C.G.S.;

Soc. INTERNAZIONALE: violazione art. 2 comma 4 – Seconda parte - C.G.S. (gara Roma-Internazionale del 16/11/02).

Il procedimento

Con provvedimento del 26/11/02 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione Christian Panucci, calciatore della Soc. Roma, e Bruno Bartolozzi, tesserato della Soc. Internazionale, per rispondere entrambi della violazione di cui all'art. 1, comma 1 C.G.S. per il comportamento tenuto dagli stessi, al termine della gara Roma-Internazionale del 16/11/02, all'imbocco della scalinata di accesso agli spogliatoi, ed in particolare, Panucci, per aver reagito con una manata al volto ad un'espressione "vivace" rivoltagli dal Bartolozzi, e quest'ultimo, per avere inveito verbalmente contro il primo, dandogli del "bastardo".

Con lo stesso atto venivano deferite anche le Società Roma e Internazionale a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 2, comma 4 C.G.S. nella violazione ascritta ai propri tesserati.

Nei termini stabiliti nell'atto di contestazione degli addebiti i soggetti deferiti presentavano memoria difensiva. Bartolozzi e la Soc. Internazionale sostenevano: che nessun comportamento disciplinarmente rilevante era stato posto in essere dal Bartolozzi, essendosi egli limitato a reagire verbalmente ad una aggressione fisica di Panucci; che comunque, avendo Bartolozzi agito "al di fuori di qualsiasi rapporto organico" con la società di appartenenza, quest'ultima non avrebbe potuto in alcun modo rispondere a titolo di responsabilità oggettiva. Chiedevano pertanto il proscioglimento da ogni addebito.

Panucci e la Soc. Roma sostenevano invece: che il primo si era limitato a reagire ad una serie di espressioni, non semplicemente "vivaci", bensì piene di animosità e risentimento e di contenuto provocatorio del Bartolozzi che si era appositamente portato (senza averne titolo) nella zona di accesso al sottopassaggio riservata ai calciatori ed ai dirigenti della Soc. Roma; che quello descritto dal collaboratore dell'Ufficio Indagini come "manata al volto" era stato in realtà un semplice "gesto di stizza" del Panucci, "consistito nell'allungare il braccio a mano aperta in direzione del Bartolozzi", all'unico scopo di farlo "desistere dal proposito di rivolgere altre frasi dal contenuto provocatorio ed offensivo". Concludevano pertanto chiedendo: in via principale, il proscioglimento dagli addebiti; in via subordinata, l'irrogazione di una sanzione minima.

Alla riunione odierna sono comparsi il Vice Procuratore Federale che ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di giorni 10 (dieci) per il Bartolozzi e dell'ammenda di € 4.000,00 per la soc. Internazionale; e l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di €5.000,00 per il Panucci e per la soc. Roma.

Sono comparsi altresì i deferiti, il rappresentante della Soc. Roma ed i difensori degli incolpati, i quali hanno ribadito le conclusioni rassegnate nelle rispettive memorie difensive.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, ritiene che le risultanze della relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini – che costituisce fonte privilegiata di prova - non lascino dubbio alcuno sulla fondatezza del deferimento. Infatti, la condotta rispettivamente tenuta da Panucci (manata al volto di Bartolozzi) e da quest'ultimo (espressioni offensive all'indirizzo di Panucci) in occasione dell'alterco di cui gli stessi si resero protagonisti al termine della gara Roma-Internazionale del 16/11/02, costituisce pacificamente violazione del precetto generale di cui all'art. 1, comma 1 C.G.S. che impone a tutti i tesserati di *“comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza, e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”*.

Il fatto che il Bartolozzi possa aver dato causa all'alterco – portandosi in zona “dedicata” ai dirigenti e ai calciatori della Roma e rivolgendosi a Panucci in termini “vivaci” – non può certo scriminare la reazione scomposta ed eccessiva di quest'ultimo, reazione che per quanto inidonea a produrre conseguenze lesive, ha comunque comportato un'ingerenza significativa nella sfera fisica del dirigente dell'Internazionale (raggiunto al viso dalla mano del calciatore romanista).

Né potrebbe a sua volta il Bartolozzi invocare a propria scusante la provocazione inerente al gesto posto in essere in suo danno da Panucci, atteso che, come attestato dalla relazione dell'Ufficio Indagini, fu appunto il dirigente dell'Internazionale a dare avvio al diverbio con la sua invettiva verbale.

Deve dunque affermarsi la responsabilità di Panucci e Bartolozzi, cui consegue quella oggettiva delle società di rispettiva appartenenza ex art. 2, comma 4 C.G.S. Occorre ricordare – in risposta alla tesi difensiva avanzata nella memoria della Soc. Internazionale - che per costante giurisprudenza della Caf la responsabilità oggettiva delle società si focalizza nel rapporto di associazione o di tesseramento, instauratosi tra le persone fisiche (dirigenti, tesserati etc.) ed il sodalizio cui sono collegate e trova la sua precisa ragione d'essere e la sua collocazione logica nell'identità del centro d'interesse tra l'operato del responsabile soggettivo e la sfera d'azione del responsabile oggettivo.

Sanzioni eque, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, ivi compreso il contesto in cui le violazioni sono state commesse, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere a Christian Panucci la sanzione dell'ammenda di €5.000,00 e alla società Roma la sanzione dell'ammenda di €5.000,00; delibera altresì di infliggere a Bruno Bartolozzi la sanzione dell'ammenda € 5.000,00 e alla Soc. Internazionale la sanzione dell'ammenda di €5.000,00.

Sig. Francesco SENSI – Presidente Soc. Roma: violazione art. 3 comma 1, art. 4 comma 1 e art. 16 commi 1 e 2 C.G.S.;

Soc. ROMA: violazione art. 3 comma 2, per responsabilità oggettiva, art. 2 comma 4 per responsabilità diretta; art. 4 commi 4 e 5 nonché art. 16 comma 3 C.G.S. (dichiarazioni alla stampa del 10 novembre 2002).

Il Presidente, rileva che, con nota del 7 dicembre 2002, il Capo dell'Ufficio Indagini ha comunicato di non aver potuto completare "gli ulteriori approfondimenti o eventuali riscontri" richiesti dalla Procura Federale e disposti da questa Commissione in data 14 novembre 2002 nei confronti del Presidente Francesco Sensi.

P.Q.M.

La Commissione dispone il rinvio del procedimento disciplinare a nuova data da stabilirsi.

Il Presidente: f.to *Stefano Azzali*

“ “ “

L'importo dell'ammenda di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 23 dicembre 2002.

PUBBLICATO IN MILANO IL 12 DICEMBRE 2002

IL SEGRETARIO
Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani